

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO



Consiglio Regionale del Veneto
N del 12/11/2015 Prot.: 0025915 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

25915

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

e, p.c.

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 82
Disegno di legge relativo a "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI
RICONOSCIMENTO PERSONE GIURIDICHE PRIVATE".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(*Roberto Ciambetti*)

SERVIZIO
ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI

IL DIRIGENTE CAPO

Dot. Roberto Valente

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità
atti istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dot. Roberto Valente
+39 041 2701271 fax
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 82

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 14/DDL del 28 settembre 2015)

**DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI
PERSONE GIURIDICHE PRIVATE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 novembre 2015.

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

Relazione:

Il presente disegno di legge ha la finalità di disciplinare, nell'ordinamento regionale, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche di diritto privato.

L'articolo 14 del DPR n. 616/1977, infatti, ha delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni in ordine al riconoscimento delle persone giuridiche private che operano esclusivamente nelle materie di loro competenza (articolo 117 Costituzione) e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della singola Regione (limite territoriale).

Fino al 22 dicembre 2000, data di entrata in vigore del DPR n. 361/2000, ai provvedimenti regionali di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato faceva seguito l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, tenuto e gestito dai Tribunali.

Il DPR 10 febbraio 2000, n. 361, ha approvato il "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto", che ha ampliato le competenze delegate alle Regioni, prevedendo (all'art.7) l'istituzione da parte delle stesse di un Registro Regionale delle Persone Giuridiche private operanti nel territorio regionale e in materia di competenza regionale.

Nel suddetto Registro vengono iscritti, con efficacia costitutiva (e non più dichiarativa) gli Enti che ottengono il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, nonché annotate le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto a seguito della loro approvazione.

Sono, altresì, soggetti ad iscrizione altri atti e/o fatti riguardanti la vita dell'Ente quali il trasferimento della sede, l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori, nonché tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Il Registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne faccia richiesta e la Regione provvede a rilasciare gli estratti e i certificati eventualmente richiesti.

In ottemperanza a quanto disposto, la Regione del Veneto con DGR 19 febbraio 2001, n. 112, ha provveduto ad istituire il Registro Regionale delle Persone Giuridiche approvandone la relativa strutturazione ed il modello, nonché le procedure per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e per l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto di Enti già riconosciuti.

Con successiva DGR 12 dicembre 2003, n. 3898, e con Decreto del 18 settembre 2006 n. 136 del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative, si è provveduto ad aggiornare e ad integrare i modelli

procedurali precedentemente approvati al fine di fornire agli interessati indicazioni aggiornate in materia.

Con DGR n. 3418 del 30 dicembre 2010 (e s.m.i.), soprattutto in relazione alle esigenze di chiarezza e di trasparenza dell'attività amministrativa nei confronti dei promotori di Associazioni e Fondazioni, si è successivamente individuata l'entità minima del fondo di dotazione iniziale, tenuto conto che lo stesso deve assolvere alla duplice finalità di garantire la realizzazione degli scopi statutari e di costituire adeguata tutela dei diritti dei terzi che entreranno in rapporti patrimoniali con gli Enti stessi.

Pertanto si è provveduto ad integrare le linee guida approvate in precedenza, prevedendo che il fondo di dotazione iniziale, che deve risultare nell'atto costitutivo, deve essere costituito da un deposito monetario non inferiore a Euro 15.000,00 per le Associazioni ed a Euro 50.000,00 per le Fondazioni, di cui una parte, pari al 30% (Euro 4.500,00 per le Associazioni ed Euro 15.000,00 per le Fondazioni, nell'ipotesi minima suddetta), destinata a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente. Detto fondo di garanzia, si è stabilito, dovrà risultare espressamente nell'atto costitutivo e nello stato patrimoniale del bilancio.

Con il medesimo provvedimento si è provveduto, inoltre, a fornire aggiornate indicazioni in materia, procedendo ad un completamento delle indicazioni procedurali destinate ai promotori di Associazioni e Fondazioni e a definire i termini procedurali nel termine massimo di 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, completa della documentazione prescritta, da parte della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi in questione (riconoscimento delle personalità giuridica di diritto privato, approvazione modifiche statutarie e scioglimento/estinzione dell'ente).

Con provvedimento n. 2078 del 7 dicembre 2011, infine, sono state approvate le modalità per lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.

Tutto ciò premesso va, altresì, considerato che, la Regione provvede non solo al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato determinato dall'iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche private e a compiere atti fondamentali relativi alla vita e alla cessazione degli Enti riconosciuti (quali ad esempio l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, la dichiarazione di estinzione della persona giuridica e la cancellazione dal Registro della persona giuridica), ma anche all'iscrizione, su comunicazione degli interessati, di tutta una serie di dati interessanti l'Ente stesso.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del DPR 361/2000, vanno infatti iscritti nel Registro, così come anche precedentemente ricordato, oltre le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori.

L'articolo 35 del codice civile, inoltre, dispone che "gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte (dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice) (1), sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10 a euro 516 (2).

Tale articolo, in particolare, necessita di attuazione, tenuto conto delle disposizioni della legge regionale 10/1077.

Ora, alla luce di quanto sopra esposto e dei principali provvedimenti amministrativi sopra citati, emerge che non è presente nell'ordinamento regionale una disciplina unitaria e organica in materia di persone giuridiche di diritto privato, che dia esecuzione alla normativa statale in materia.

Nelle more della riforma del Terzo Settore ad opera del legislatore statale, il presente disegno di legge vuole sopperire a tali carenze demandando l'esercizio della potestà regolamentare alla Giunta regionale per la definizione della disciplina normativa in materia. Tale disciplina è rivolta a tutti gli Enti iscritti nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato (alla data del 31 dicembre 2014 gli enti iscritti erano 767, di cui n. 360 Associazioni, n. 379 Fondazioni e n. 28 Regole) e a tutti i soggetti (pubblici e privati) interessati al mondo no profit in ambito regionale.

In dettaglio, quindi, gli articoli proposti sono i seguenti:

Articolo 1 - L'articolo richiama il comma 2, dell'articolo 19, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", che demanda alla Giunta regionale l'esercizio della potestà regolamentare per la disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di riconoscimento delle persone giuridiche private, delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in conformità con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Articolo 2 - L'articolo prevede che le sanzioni di cui all'articolo 35 del codice civile si applicano alle ipotesi di mancata richiesta di iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, nei termini e secondo le modalità previste nel DPR n. 361 del 2000 e nelle disposizioni regolamentari che verranno adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1.

Viene previsto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 del codice civile, gli amministratori e i liquidatori devono chiedere le iscrizioni prescritte dall'art.4, comma 2, del D.P.R. n. 361 del 2000, nel termine di 60 giorni dall'adozione del provvedimento da iscrivere, fatti salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Viene evidenziato che, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, le funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni di cui sopra spettano ai Comuni i quali vi provvederanno secondo le modalità che verranno stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

Articolo 3 - Viene evidenziato che all'attuazione della legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

Art. 1 – Regolamento di disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di riconoscimento persone giuridiche private.

1. Ai sensi del comma 2, dell'articolo 19, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", è demandato alla Giunta regionale l'esercizio della potestà regolamentare per la disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di riconoscimento delle persone giuridiche private, delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382", in conformità con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private ed approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)".

Art. 2 – Sanzioni.

1. Le iscrizioni previste dal comma 2 dell'articolo 4 del DPR n. 361/2000 devono essere richieste, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto e nelle disposizioni regolamentari adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1, entro il termine di sessanta giorni dall'adozione dell'atto da iscrivere.

2. Agli amministratori ed ai liquidatori che, fatti salvi i diversi termini stabiliti dalla legge, non richiedono le iscrizioni prescritte dal comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 35 del codice civile.

3. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 spettano al Comune nel cui territorio ha sede la persona giuridica, che vi provvede osservando quanto previsto dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale", e secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

INDICE

Art. 1 – Regolamento di disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di riconoscimento persone giuridiche private.	5
Art. 2 – Sanzioni.	5
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.	5